

N. 657/2024 R. PR. UNIT.



TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Mariano Sciacca

Presidente

dott. Fabio Letterio Ciralo

Giudice rel.

dott. Alessandro Laurino

Giudice

ha emesso il seguente

nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso da

██████████, nato a ██████████ il ██████████, (C.F.: ██████████),
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Marchetta e Alessio Calcagno;

OPPONENTE

contro

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELL'██████████

██████████ S.R.L.” (c.f.: ██████████ ; n. ██████████), in persona del commissario
straordinario p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████ e ██████████;

OPPOSTA

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 19/1/2024, ██████████ proponeva opposizione
avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria in epigrafe, dichiarato esecutivo il
19/12/2023, comunicato il 21/12/2023, con il quale il proprio credito di euro 4.702,25, richiesto al
privilegio ex art. 2751 bis, n. 1), c.c., non era stato ammesso.

Instauratosi il contraddittorio, la procedura concorsuale si costituiva, chiedendo il rigetto dell'avversa
opposizione o, in subordine, l'ammissione del credito ritenuto di giustizia.

Con ordinanza del 26/11/2024, il Giudice designato riteneva la causa matura per la decisione.

All'udienza del 7/2/2025, la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione alle parti del
termine di giorni 60 per il deposito e lo scambio di memorie.

Premesso quanto sopra, l'opposizione deve dirsi parzialmente fondata.

L'opponente nel proprio ricorso, per ciò che qui assume pregnanza, ha dedotto che:

*“si producono tutti i cedolini paga del Sig. ██████████ dal dicembre 2017 ad agosto 2021 (docc. 7, 8, 9,
10, 11 cit.), ovvero dall'inizio del rapporto di lavoro avvenuto il 29 novembre 2017 (docc. 2 e 3 cit.)
e sino alla sua conclusione avvenuta il 31 agosto 2021 (doc. 3 cit.). Dalle predette buste paga è
possibile evincere chiaramente la formazione delle voci retributive. Precisato quanto precede si
evidenzia che nella busta paga di dicembre 2020 (doc. 3 dell'istanza insinuazione passivo) è indicato
un residuo di 190,50 ore di “banca ore”, poi illegittimamente cancellate con un'altra busta paga
sempre di dicembre 2020 e che a partire dalla busta paga di dicembre 2020 (doc. 7 delle osservazioni
al progetto di stato passivo), per poi non comparire più nell'anno 2021 non essendo addirittura
neanche inserita la voce (doc. 11 delle osservazioni al progetto di stato passivo). La predetta*



operazione è evidentemente illegittima in quanto si tratta di una mera eliminazione di una voce di debito espressamente riconosciuto nelle buste paga sino a novembre 2020 (quella di dicembre 2020 è stata manipolata dalla datrice con l'emissione di due buste uguali con la differenza che la seconda versione non conteneva la banca ore) (cfr. doc. 5 dell'istanza insinuazione passivo e docc. 7, 8, 9, 10 delle osservazioni al progetto di stato passivo) e non liquidata. Sul punto basti evidenziare che dalla busta paga di gennaio 2021 (doc. 11 delle osservazioni al progetto di stato passivo), che è il primo documento, se non si considera la manipolazione della busta paga di dicembre 2020, a partire dal quale è stata illegittimamente eliminata la banca ore, il Sig. [REDACTED] non ha fruito della banca ore. Fra l'altro si precisa che tali richieste sono stato oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo del 17 aprile 2023, a seguito del quale il Tribunale di Agrigento ha emesso il decreto ingiuntivo n. 175/2023 e notificato il 15.09.2023 a mezzo pec all'indirizzo [REDACTED] (doc. 12). Pertanto è di tutta evidenza che le predette voci retributive sono state semplicemente cancellate attraverso una mera azione di eliminazione, determinando un'operazione arbitraria al fine di non riconoscere quanto legittimamente spettante al Sig. [REDACTED] e documentalmente riconosciuto dalla [REDACTED] Srl. È appena il caso di osservare che la predetta attività ovviamente non può avere alcun valore probatorio di adempimento da parte datoriale. Infatti, i documenti provenienti dalla parte interessata che voglia provare l'erogazione di tutte le voci retributive attraverso documentazione di origine datoriale e unilaterale, nel caso di specie parte della retribuzione di cui alla busta paga di novembre 2020 (doc. 3 dell'istanza insinuazione passivo), non può certamente costituire prova in favore della stessa parte, né può certamente determinare l'inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (in questo senso: Cass. civ., 27 aprile 2016, n. 8290). Chiarito ciò, si precisa che non potrebbe essere legittimamente sostenuto che la Procedura è soggetto terzo rispetto al datore di lavoro, in quanto nel momento in cui quest'ultima intenda avvalersi dei documenti provenienti dall'azienda in bonis a favore della Procedura, abbandona la predetta posizione di soggetto terzo ed acquisisce la medesima posizione dell'insolvente (Cfr. Cass. Civ., 3 dicembre 2018, n. 31173). Quanto detto ha delle inevitabili conseguenze in termini di rilevanza probatoria dei documenti di provenienza datoriale, in quanto un documento originario dalla parte che voglia giovare non può certamente costituire prova a favore della stessa. Infatti la giurisprudenza di legittimità - proprio in un caso analogo in cui un lavoratore non era stato ammesso al passivo il TFR richiesto dal lavoratore, adducendo che il pagamento avrebbe trovato riscontro nella busta paga ma senza provarne l'effettivo pagamento - è chiara sul punto nel ritenere che "Non costituisce prova del pagamento del TFR la dichiarazione unilaterale contenuta nel CUD proveniente dalla parte datoriale e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore" (cfr. Cass. Civ., 3 dicembre 2018, n. 31173). Nel caso di specie si tratta di elementi retributivi afferenti alla banca ore e alle ex festività soppresse, ma il principio giuridico è ovviamente il medesimo. Pertanto non può costituire prova del pagamento di quanto chiaramente contenuto nelle buste (doc. 5 dell'istanza insinuazione passivo e docc. 7, 8, 9, 10 delle osservazione al progetto di stato passivo), posto che è irrilevante la mera circostanza che le predette voci retributive vengano semplicemente cancellate e dunque inesorabilmente non venga inserita nella busta di chiusura del rapporto. In altri termini è necessario che venga dimostrata la materiale erogazione di quanto contestato, in quanto se così non fosse basterebbe cancellare una voce retributiva, fra l'altro precedentemente riconosciuta, per arrivare alla paradossale conclusione che la stessa sia stata erogata, lasciando al lavoratore un irrituale onere probatorio negativo. Ebbene, nel caso di specie, la Procedura non asserisce che il pagamento sia stato effettuato, ma si limita a richiedere la "serie continua delle buste paga dall'inizio alla cessazione del rapporto di Lavoro" che sono state prodotte



sia in sede di osservazioni (docc 7, 8, 9, 10, 11 delle osservazioni allo stato passivo) e successivamente che tale credito sarebbe stato erogato. Dunque la Procedura non fa alcun riferimento alla imprescindibile prova dell'erogazione del predetto credito che sarebbe di facile reperibilità qualora fosse stato concretamente effettuato. Infatti, sin dal 2017 tutti i pagamenti, come espressamente previsto dalla legge, devono essere disposti attraverso un pagamento tracciato secondo cui: "I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato" (art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2017). Infine, ma non certo per importanza, una recente ordinanza della Corte (6 luglio 2020, n. 13781) ha stabilito che le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria in relazione al credito che il dipendente ha intenzione di far valere nella procedura fallimentare del datore di lavoro. Ciò in virtù del fatto che il contenuto delle buste paga è obbligatorio e sanzionato dall'ordinamento (grazie al combinato disposto dell'art. 39 del D.L. n. 112 del 2008 e degli artt. 1,2, e 5 della L. n. 4 del 1953), e come tale, è di per sé sufficiente a provare il credito maturato dal dipendente. La Suprema Corte ribadisce che le buste paga, devono trovare corrispondenza nel libro unico del lavoro (LUL), ivi compreso il calendario delle presenze del singolo lavoratore, per ciò che attiene agli elementi che compongono la retribuzione. Perciò le indicazioni in esso contenute, comprese le voci a titolo di ferie, permessi ed ex festività non godute banca ore ecc., contribuiscono a comporre la base probatoria necessaria a dimostrare il fatto costitutivo del relativo credito che il lavoratore intende insinuare al passivo. Giova precisare che, ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Pertanto, le indicazioni contenute nei prospetti paga riportati saranno poi valutate insieme alle eventuali contestazioni del curatore in merito alla regolare tenuta del LUL sulla base del quale le buste paga erano state formate, ed altri eventuali mezzi di prova contrari (v. Cass. 15 maggio 2019, n. 13006). Allo stesso modo, con sentenza n. 16656 del 12 giugno 2019, la Suprema Corte ha ritenuto che la busta paga possa essere utilizzata dal lavoratore come prova documentale del mancato godimento delle ferie annuali nella misura prevista dal CCNL di riferimento. Posta l'efficacia probatoria del contenuto delle buste paga, occorre poi discernere tale prova da quella del pagamento delle somme al lavoratore. A tal proposito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21699 del 6 settembre 2018, ha stabilito che le buste paga sottoscritte dal lavoratore attestano soltanto la loro consegna e non l'effettivo pagamento delle somme in esse contenute, il cui onere della prova è del datore di lavoro. Nel caso di specie il "Commissario proponeva l'integrale esclusione del credito in quanto le somme oggetto di istanza risultano integralmente versate al lavoratore", di ciò non è mai stato mostrato e/o depositato documento contabile alcuno. Ciò premesso, il sig. [REDACTED] come sopra rappresentato, difeso e domiciliato insiste quindi per l'ammissione al passivo in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ., del credito lordo, sopra meglio specificato, di € 4.702,25 oltre interessi e rivalutazione come per legge, concludendo Voglia l'Ili.mo Tribunale adito contrariis reiectis, in accoglimento della su esposta opposizione e in riforma del Verbale dello stato passivo del 19.12.2023 notificato in data 21.12.2023. NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE Anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia del Verbale dello stato passivo del 19.12.2023 opposto e per l'effetto ammettere, in via provvisoria, il sig. [REDACTED] ([REDACTED]), nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] ed ivi residente nella via [REDACTED] n. [REDACTED], al passivo in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ., del credito lordo, sopra meglio specificato, di € 4.702,25 oltre interessi e rivalutazione come per legge. IN VIA PRINCIPALE Revocare il Verbale dello stato passivo del 19.12.2023 opposto e per l'effetto ammettere il sig. il sig. [REDACTED] ([REDACTED]), nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED]



██████ ed ivi residente nella via ████████ n. ████, al passivo in privilegio ex art. 2751 bis n. l cod. civ., del credito lordo, sopra meglio specificato, di € 4.702,25 oltre interessi e rivalutazione come per legge. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi che dovessero essere prodotte delle contabili di pagamento anche parziale. Revocare il decreto opposto e per l'effetto ammettere il sig. il sig. ████████ (██████), nato a ████████ (██████) il ████████ ed ivi residente nella via ████████ n. ████, al passivo in privilegio ex art. 2751 bis n. l cod. civ., del credito lordo, sopra meglio specificato, di € 4.702,25 oltre interessi e rivalutazione come per legge scorporando le somme già versate.”.

Parte opposta, nel corpo della propria memoria di costituzione (v. pagg. 4 e 5), ha dedotto che:

“in forza della norma pattizia la “banca ore”, se non goduta, è soggetta a un conguaglio tra le ore maturate e quelle non “consumate” dal dipendente. L’azzeramento della banca ore nelle buste paga prova che il conguaglio è stato eseguito e il corrispettivo dovuto in termini monetari erogato. La prova del pagamento è documentata dai seguenti versamenti: - € 495,50 tramite bonifico del 23/11/2018 con causale “saldo banca ore 31/10/2018 (doc. 5); - € 496,00 tramite bonifico del 2/7/2019 con causale “saldo banca ore 31/5/2019” (doc. 6); - € 299,00 tramite bonifico del 10/1/2020 con causale “saldo banca ore 30/11/2019” (doc. 7); - € 311,00 tramite bonifico del 29/5/2020 con causale “saldo banca ore 30/4/2020” (doc. 8). Sono pertanto stati corrisposti al lavoratore complessivamente € 1.601,50. Sul punto è opportuno precisare che l’importo di € 1.601,50 è stato erogato, per prassi, al netto degli oneri previdenziali e fiscali e che il pagamento, come si evince dalla causale dei bonifici, è da considerarsi a saldo e stralcio delle pretese del lavoratore. Successivamente ████████ ha provveduto - correttamente - ad azzerare la banca ore del mese di dicembre 2020 con il pagamento di complessivi € 2.075,00 pari a 347 banca ore, erogati in busta paga nella voce anticipazioni straordinarie come meglio descritto nel prospetto contabile allegato (doc.9)”.

Detto ciò, in via preliminare deve dirsi che l’odierno giudizio riguarda esclusivamente il credito per banca ore di cui alla busta paga del mese di novembre 2020, per complessive 190.50 ore pari a euro 1.431,51 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (come da conteggi di cui all’allegato n. 6 del ricorso secondo la numerazione del file concretamente depositato), attestandosi le doglianze del ricorso in opposizione solo su tale voce creditoria e mancando in questa sede qualsivoglia attività assertiva quanto alla differenza richiesta tra la detta somma di euro 1.431,51 e la maggior somma di euro 4.702,25 di cui viene chiesta l’ammissione.

A fronte di ciò, appare corretta la deduzione di parte opposta, contenuta nella memoria autorizzata depositata in data 2/7/2024, secondo cui l’amministrazione straordinaria opposta non ha contestato in prima fase la valenza probatoria, neanche sub art. 2704 c.c., delle buste paga prodotte in atti, avendo espressamente proposto l’esclusione del credito all’udienza di verifica del 31/10/2023 *“in quanto le somme oggetto di istanza risultano integralmente versate al lavoratore”*. Ha, quindi, riconosciuto il credito, così come dedotto dal creditore istante, per come esistente, tanto da averne rappresentato la sua estinzione per avvenuto pagamento. Ha così tenuto una condotta incompatibile con la contestazione (in effetti neanche formulata) circa la non correttezza dei dati riportati nelle buste paga, e dunque delle relative risultanze. Né in questa sede ha precisato perché adesso tali risultanze dovrebbero considerarsi non attendibili o non corrette.

La busta paga del mese di novembre 2020 deve, in tal modo, dirsi costituire piena prova del credito qui affermato per banca ore, emergendo dalla stessa un numero di ore di 190,50, che poi risulta azzerato nella successiva busta paga del dicembre 2020, senza che la procedura concorsuale in questa



sede abbia comprovato il relativo fatto estintivo, neanche emergente dalle dette buste paga, per fruizione come permessi delle dette ore o per pagamento del dovuto.

In tale quadro, risulta irrilevante il bonifico dedotto e prodotto all'allegato n. 5, avente come causale il saldo della banca ore sino al 30/9/2018, a fronte del credito sopra indicato attestato in una busta paga successiva di oltre due anni.

L'opposizione può, pertanto, essere accolta nei limiti di euro 1.431,51 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (il cui *quantum* per la causale qui in rilievo non è stato contestato dall'opposta), con ammissione del detto importo al passivo dell'amministrazione straordinaria in epigrafe al rango privilegiato ex art. 2751 bis, n. 1), c.c., oltre rivalutazione monetaria sino all'esecutività dello stato passivo e interessi ex art. 2749 c.c. nei limiti e al rango di legge.

L'accoglimento dell'opposizione nei superiori termini implica la condanna dell'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali, nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento con riguardo all'ammontare della somma ammessa e dell'attività processuale in concreto espletata per tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni (n. 20 bis della tariffa).

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, IV sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 657/2024 R.G. disattesa ogni contraria istanza:

In parziale accoglimento della spiegata opposizione, ammette l'opponente al passivo dell'amministrazione straordinaria in epigrafe per euro 1.431,51, oltre rivalutazione monetaria a interessi come in parte motiva.

Rigetta per il residuo.

Condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro [REDACTED] per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13/11/2025.

Il Presidente
(Mariano Sciacca)

